**Cass., sez. II, Ord. 7 febbraio 2022, n. 3698**

**OMISSIS**

chiedeva al Tribunale di Brescia di condannare Caio al pagamento dei propri compensi a saldo, per complessivi Euro 5.190,40.
Con ordinanza del 5.4.2011 il Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione passiva di Caio rigettando la domanda.
Avverso tale ordinanza proponeva appello l'avv. Mevio per ottenere la riforma del provvedimento.
Si costituiva Caio contestando le avverse deduzioni e chiedendo nel merito di respingersi l'appello e di confermare l'ordinanza impugnata. Evidenziava di non aver conferito all'Avv. Mevio alcun incarico a titolo personale e per conto proprio, ma quale rappresentante della società Alfa s.r.l., per cui si opponeva alla pretesa di pagamento eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 1236/2016, depositata in data 5.12.2016, la Corte d'Appello di Brescia accoglieva l'appello condannando Caio al pagamento di Euro 5.190,40 e alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Osservava la Corte territoriale che nel novembre 2004, cioè all'epoca in cui Caio conferiva all'avv. Mevio l'incarico diretto a ottenere la revoca del fallimento della società Alfa s.r.l., quest'ultima era ormai cessata da ben 8 anni. Pertanto, non vi era dubbio che la definitiva cessazione della suddetta società e la sua cancellazione dal Registro delle Imprese aveva comportato la definitiva cessazione di Caio dalla carica di liquidatore; di tal guisa il mandato per agire in giudizio non poteva che essere stato conferito da Caio in proprio.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Z.U. sulla base di un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Con il motivo, il ricorrente lamenta ex "art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - per violazione o falsa applicazione di norme di diritto - in relazione all'art. 2495 c.c., nonché della L. Fall., art. 18". Osserva il ricorrente che nella fattispecie trova applicazione l'art. 2495 c.c., comma 2, come interpretato in epoca precedente all'introduzione della riforma del diritto societario, essendo la società Alfa s.r.l. stata cancellata dal Registro delle Imprese nell'anno 1996. Infatti, solo per le cancellazioni adempiute successivamente al 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4) può trovare applicazione il principio per cui la cancellazione dal Registro delle

Imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici a essa facenti capo.
1.1. - Il motivo è inammissibile.
1.2. - Gli argomenti spesi dal ricorrente e la prospettazione sottesa agli stessi sono del tutto incongrui rispetto alla decisione oggetto di ricorso per cassazione.
Ed infatti, la Corte del merito ha ritenuto di ascrivere a Caio, in proprio e non quale liquidatore della società Alfa srl, il conferimento del mandato all'avv. Mevio, considerato che le prestazioni professionali di detto avvocato riguardavano l'opposizione alla sentenza di fallimento della società, proposta da Caio, e l'esecuzione forzata ai danni degli eredi della creditrice istante; che , alla data del conferimento di incarico all'avvocato, la società era cessata da ben otto anni; che l'opposizione a sentenza di fallimento può essere proposta da non solo dal debitore ma da qualunque interessato;
che nell'atto introduttivo del giudizio per revoca del fallimento, lo stesso Caio aveva fatto valere il proprio interesse ad agire non per rivestire carica attuale nella società, ma per essere stato nel corso degli anni 90, prima amministratore e poi liquidatore, da cui l'interesse a neutralizzare ogni riferibilità tra la dichiarazione di fallimento e la propria persona.
Tanto rilevato, la Corte ha concluso nel ritenere provato che il mandato all'avv. B. fosse stato conferito dallo Z. in proprio.
Orbene, la Corte territoriale, sulla base di plurimi indizi, ha congruamente individuato in Caio proprio colui che aveva conferito all'avv. Mevio il mandato professionale.
Trattasi, all'evidenza, della individuazione di un fatto, ovvero chi fosse il conferente del mandato, in relazione al quale nessuna incidenza può attribuirsi al disposto di cui all'art. 2495 c.c., ratione temporis applicabile.
2. - Il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in assenza di costituzione in giudizio dell'intimato. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022